



GARA 2023_04 BA

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIABILITA’ DEL PORTO DI BARI”

[CIG 9701117EFD]

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 aggiornato al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 aggiornato al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Sommario

1	PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1	Piattaforma telematica di negoziazione.....	5
1.2	Dotazioni tecniche	7
1.3	Identificazione.....	8
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1	Documenti di gara.....	8
2.2	Termini di gara e Chiarimenti.....	9
2.3	Comunicazioni.....	10
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
3.1	Suddivisione in lotti e oggetto dell'appalto.....	11
3.2	Importo a base d'asta e valore stimato dell'appalto.....	12
4	DURATA.....	13
4.1	Durata del servizio	13
4.2	Opzioni.....	13
4.3	Revisione dei prezzi.....	13
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	14
6	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	16
7	REQUISITI DI ORDINE GENERALE	16
8	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
8.1	Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice).....	17
8.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice)	17
8.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice)	19
9	AVVALIMENTO	19
10	SUBAPPALTO.....	21
11	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	21
12	SOPRALLUOGO.....	24
13	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	25
14	F.V.O.E.....	26
15	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
16	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE.....	29
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	30
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	31
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	32
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	33



18	CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
18.1	Domanda di partecipazione	34
18.2	Documento di gara unico europeo (DGUE).....	35
18.3	Dichiarazioni/documentazione integrative	37
18.3.1	Documentazione da allegare	37
18.3.2	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	38
19	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	40
20	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	42
21	ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ	43
22	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	43
22.1	Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)	43
22.2	Valutazione delle offerte tecniche	45
22.3	Apertura delle offerte economiche.....	45
23	COMMISSIONE GIUDICATRICE	46
24	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	46
25	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
26	CLAUSOLA SOCIALE	49
27	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2022-2024.....	49
28	DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.....	49
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50
30	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	52

PREMESSE

Con **Determina del Presidente n. 98 del 9.03.2023**, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in appalto il “Servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari” per la durata di 5 anni.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo <https://gare.adspmam.it/> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito, si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 3, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”) e ss.mm.ii aggiornato al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Porto di **BARI** [codice NUTS ITF47];

Ai fini della quantificazione dei servizi e della definizione del quadro esigenziale, è stato stimato, come da Allegato 1 “Prospetto Avviamento”, un numero massimo complessivo di 89.829 hh/uomo su base annua, così ripartite:

- un numero massimo di 69.829 hh/uomo all’anno per la prestazione dei servizi nel porto di Bari;
- un numero massimo di 20.000 hh/uomo all’anno per prestazioni eventuali e/o non allo stato quantificabili, dei servizi negli altri scali del sistema (Porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli). Si precisa che, relativamente al Porto di Brindisi, l’appalto per il servizio di viabilità scadrà a marzo 2024, ragione per la quale vi è la possibilità, per eventuali esigenze operative, di attingere, alla sua scadenza, dalle prestazioni di cui alla presente procedura.

➤ **CIG: 9701117EFD;**

➤ **CPV prestazione principale: 63712700-0:** Servizi di controllo del traffico;

Il Responsabile del procedimento (nel seguito “RUP”), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è **Michele SARACINO**, Funzionario quadro coordinatore del Dipartimento Esercizio Porto di Bari della AdSP MAM, e-mail: m.saracino@adspmam.it.

Inquadramento normativo:

- Codice dei contratti pubblici - d.lgs 50/2016 – parte II, titolo VI, CAPO I del Codice, relativo ai “Settori speciali” e ss.mm.ii.;
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto;

- D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 e D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020;
- L. n. 238/2021 (c.d. Legge Europea);
- L. n. 25 del 28.03.2022;
- L. 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36;
- Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte ancora vigente;
- Legge n. 84/94 – Riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e dalla L. n. 118 del 5.08.2022;
- Pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20;
- Il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "SERVIZIO ASSISTENZA ALLA VIABILITA' DEL PORTO DI BARI" (di seguito "C.S.A") e le norme applicabili in esso indicate.

STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli, sede legale in Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722, Tel +39 080 5788511 e +39 0831 562649, e-mail protocollo@adspmam.it, Pec protocollo@pec.adspmam.it, sito: <http://www.adspmam.it/>, <https://gare.adspmam.it> (TuttoGare);

PROFILO DI COMMITTENTE: Sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 29, comma 1, e 73, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, è il seguente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>.

Lingua ufficiale: Italiano. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in lingua italiana. Atti, certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma TuttoGare - <https://gare.adspmam.it> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro modificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato [Norme tecniche di utilizzo della Piattaforma TUTTO Gare](#).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento,

tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento reperibile al seguente link: https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle [Norme Tecniche di Funzionamento della Piattaforma](#) che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate all'Help Desk: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Determina del Presidente n. 98 del 9.03.2023;
- Relazione istruttoria del Direttore Dipartimento Esercizio Porto di Bari e del RUP;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "SERVIZIO ASSISTENZA ALLA VIABILITA' DEL PORTO DI BARI";
- Allegati tecnici:
 1. Allegato 1 "Prospetto Avviamento";
 2. Allegato 2 "Planimetria";
 3. Allegato 3 "Planimetria locali";
 4. Allegato 4 "Elenco personale";
 5. Allegato 5 "DUVRI";
- Schema di Contratto di appalto;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Istruzioni per la partecipazione alla gara telematica;
- Modello "A" istanza di partecipazione;
- Modello di Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Modello C - Offerta economica.

Il C.S.A. è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui all'allegato 1 del D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Il testo integrale del bando e la documentazione completa di gara sono disponibili gratuitamente:

- *sul profilo di Committente:* <https://adspmam.etrasparenza.it/>

- *sul sito Internet dell'Autorità- sezione Bandi e Gare:* <http://www.adspmam.it/bandi-e-gare/>

- *sulla Piattaforma telematica TuttoGare:* <https://gare.adspmam.it/>.

2.2 Termini di gara e Chiarimenti

Il TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E' IL 10/05/2023 ORE 11:00,00.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11/05/2023 ore 11:00,00.

Il termine per la richiesta del sopralluogo obbligatorio, attraverso la piattaforma TuttoGare, è il 26/04/2023 ore 11:00,00.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno 27/04/2023.

Il termine per la presentazione dei chiarimenti, attraverso la piattaforma TuttoGare, è il giorno 02/05/2023 ore 11:00,00.

Le Imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, cliccando il tasto “Formula quesito”, esclusivamente attraverso l’applicativo presente sulla piattaforma telematica [TuttoGare](#).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art.74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno riscontrate entro il giorno **03/05/2023** e fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulle pagine web sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e-mail. Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l’indirizzo PEC, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica (servizio di recapito qualificato), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’apposita sezione su [TuttoGare](#).

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa ecc. avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@pec.adspmam.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Suddivisione in lotti e oggetto dell'appalto.

L'appalto di servizi in parola, di cui alla tabella di seguito riportata, è costituito da un **unico lotto** poiché le attività riferite al servizio in questione, ricadente nei settori speciali, risultano strettamente correlate perché inerenti a tipologia funzionale unitaria. Da ciò discende l'opportunità che vengano garantite omogeneità e coerenza dal punto di vista del processo progettuale.

Oggetto dell'appalto è l'espletamento del "servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari", consistente nelle seguenti prestazioni principali:

- a) indirizzamento e regolazione dei flussi di traffico veicolare nell'ambito del porto di Bari;
- b) presidio operativo dei piazzali di sosta/parcheggio;
- c) controllo, motorizzato e non, del traffico veicolare portuale;
- d) posizionamento e rimozione di tutti i dispositivi per l'indirizzamento del flusso veicolare (transenne, coni di delimitazione, segnalamenti diversi ecc.).

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel C.S.A. (articolo 2) e nel "Prospetto di avviamento" ad esso allegato (Allegato 1 "Prospetto Avviamento").

Il servizio di viabilità portuale dovrà essere assicurato tutti i giorni, domeniche e festivi compresi.

Il servizio sarà effettuato nell'ambito demaniale marittimo del porto di Bari e prevedrà l'impiego di unità motorizzate (auto e ciclomotori), come meglio dettagliato nel C.S.A..

In conformità a quanto indicato nella Relazione istruttoria del Direttore Dipartimento Esercizio Porto di Bari e del RUP e nell'Allegato 1 "Prospetto Avviamento", è stato stimato un numero di hh/uomo massimo prevedibile su base annua di 89.829, di cui 69.829 hh/uomo che si è ritenuto possano soddisfare le esigenze del porto di Bari, nonché un numero di hh/uomo massimo su base annua di 20.000 per prestazioni eventuali e/o non allo stato quantificabili per gli altri scali del sistema (Porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta,

Monopoli e Termoli).

3.2 Importo a base d'asta e valore stimato dell'appalto.

L'importo stimato del servizio di € **9.948.561,75** (Euro novemilioninovecentoquarantottomilacinquecentosessantuno/75) è stato definito moltiplicando la tariffa oraria a base d'asta, e soggetta a ribasso, di € **22,15** (Euro ventidue/15), per il numero di hh/uomo massimo prevedibile, stimato in 89.829 annue, rapportato alla durata quinquennale del contratto.

In relazione all'importo a base di gara, si precisa che gli importi delle prestazioni sono **a misura**, per cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, non rappresentano in alcun modo un impegno all'esecuzione delle prestazioni per l'intero ammontare.

Non sono soggetti a ribasso i costi della sicurezza di cui all'art. 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del d.lgs. 81/08 che ammontano a € 16.750,00 (Euro sedicimilasettecentocinquanta/00) per tutta la durata quinquennale dell'appalto.

Nella tabella che segue viene riportato, nel dettaglio, il quadro economico relativo all'affidamento dei servizi:

SERVIZI A "MISURA"	IMPORTO TOT. (€)
1. Importo stimato del servizio (€ 22,15*89.829 h*5 anni)	9.948.561,75
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	16.750,00
3. Opzione di proroga 6 mesi (€ 994.856,18+ Ods € 1,675,00)	996.531,18
Valore stimato dell'appalto (1+2+3)	10.961.842,93

E' stata prevista, come più in dettaglio indicato al successivo art. 4.2, un'opzione di proroga semestrale di cui all'art. 106, co. 11, del Codice quantificata in € 994.856,18 (Euro novecentonovantaquattromilaottococinquantasei/18) a cui aggiungere € 1.675,00 (Euro milleseicentosestantacinque/00) per oneri della sicurezza.

Pertanto, **ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice**, il valore stimato complessivo dell'appalto, comprensivo di opzione di proroga, ammonta ad € 10.961.842,93 (Euro diecimilioninovecentosessantunomilaottocentoquarantadue/93). Il valore complessivo stimato è al netto di Iva, non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, e/o di altre imposte e contributi di legge e comprende gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La Stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16, del Codice, pari al **96,00%**, per un totale complessivo di € 9.550.619,28 per la durata certa dell'appalto (€ 10.505.681,21, riferita al valore stimato dell'appalto al netto degli oneri per la sicurezza).

L'operatore dovrà formulare ribasso sulla tariffa oraria, come meglio specificato al successivo punto 20.

La prestazione di servizi sarà affidata e contabilizzata a misura esclusivamente sulla base delle effettive esigenze conformemente a quanto indicato nel C.S.A..

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'AdSP MAM.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4 DURATA

4.1 Durata del servizio

La durata dell'appalto (esclusa l'opzione di proroga semestrale ai sensi dell'art. 106, co. 11 del Codice) è di **5 (cinque) anni** dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di affidamento effettivo del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.

Si precisa che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla L. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 3 del C.S.A..

4.2 Opzioni

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, che la Stazione appaltante ha ritenuto congruo quantificare in 6 (sei) mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

4.3 Revisione dei prezzi

La tariffa oraria di gara di € 22,15, a base di gara e soggetta al ribasso, deve intendersi onnicomprensiva di tutti gli oneri sostenuti dall'Appaltatore per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'appalto del servizio è da intendersi affidato "a misura" ed il predetto importo orario potrà quindi subire incrementi o diminuzioni sulla scorta delle concrete esigenze legate all'operatività del porto.

Non è ammessa la revisione della tariffa. Tuttavia, considerando la durata del contratto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106, comma 12 del Codice, l'Appaltatore potrà, con richiesta motivata, fare istanza alla Stazione appaltante affinché acconsenta ad una revisione delle tariffe, qualora l'aumento richiesto superi il 10% della tariffa aggiudicata al netto del ribasso offerto. Si precisa che tale istanza di revisione potrà essere presentata all'AdSP MAM solo in caso di intervenuta variazione (superiore al 10%) delle tariffe previste dal

CCNL vigente o per comprovati motivi di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. La procedura, che non potrà essere comunque attivata prima che siano decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà essere preceduta da apposita istruttoria del RUP coadiuvato dai Dirigenti dei Dipartimenti interessati dell'AdSP MAM.

Inoltre, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revisionare le tariffe, anche in diminuzione rispetto a quelle contrattualizzate, purché tale diminuzione, comprovata e motivata, sia superiore al 10% della tariffa aggiudicata. Si rinvia all'art. 4 del C.S.A..

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

E' **esclusa** la partecipazione ad imprese e/o società stabilite in Paesi Terzi, ovvero stabilite in territorio extra UE, non firmatari delle convenzioni e degli accordi internazionali previsti dall'art. 49 del d.lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii a cui l'Unione è vincolata. (*Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE Comunicazione della Commissione C(2019) 5494 final*).

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese retiste). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di RTI costituendo, ciascuna delle imprese che intendono consorziarsi o raggrupparsi dovrà compilare e presentare l'Istanza di partecipazione (Modello A) ed il D.G.U.E., sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese, e l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

I RTI già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

In fase di presentazione della propria candidatura, i RTI dichiarano di essere costituiti, o di volersi costituire, come raggruppamento indicandone le percentuali di partecipazione e di esecuzione delle singole lavorazioni (quote), così come indicato all'articolo 92, commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e agli articoli 48 e 49 del Codice.

6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.464 del 27 luglio 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**.

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione **dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono, conformemente a quanto dispone l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, a richiesta della Stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti ex art. 83 co. 7 ed art. 86 commi 4 e 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti:

8.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice)

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività attinente a quella oggetto di gara (*in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza*) e, nel caso di cooperativa, l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso C.C.I.A.A.. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del Codice.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice)

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici che abbiano conseguito un:

- a) fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari all'importo stimato annuo, IVA esclusa, (€ **1.989.712,35**);
- b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari a € **1.000.000,00**, per ciascuno dei tre anni considerati.

Gli importi sopra indicati, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 83 del Codice, sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, tale da garantire la congruità della capacità produttiva del concorrente con l'impegno prescritto dalla presente gara d'appalto. I requisiti richiesti di capacità economica e finanziaria sono ritenuti idonei a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni e sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice.

In particolare, la comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

La comprova del requisito di cui alla lett. b) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Nell'ipotesi di RTI o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o GEIE, il presente requisito dovrà essere posseduto dal RTI/consorzio/aggregazione/GEIE nel suo complesso ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice come modificato in base all'art. 63, comma 1, direttiva 2014/24/UE.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice

L'operatore economico dovrà dichiarare la **disponibilità**, per tutta la durata dell'appalto, delle dotazioni minimali, così come individuate all'art. 6 del C.S.A., pronte ed idonee all'impiego immediato e per tutto il periodo dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici.

Nell'ipotesi di RTI o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o GEIE, il presente requisito dovrà essere posseduto dal RTI/consorzio/aggregazione/GEIE nel suo complesso ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice come modificato in base all'art. 63, comma 1, direttiva 2014/24/UE.

In caso di partecipazione in forma associata:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett. d) e lett. e) del Codice i requisiti:

- di ordine generale di cui al punto 7 devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio;
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice come modificato in base all'art. 63, comma 1, direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 dello stesso Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico professionale di

cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà la documentazione elencata all'art. 89, commi 1 e 7, del Codice e, segnatamente:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'[articolo 80](#) del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara o la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di ricorso all'avalimento, si richiede la compilazione della sezione C del DGUE. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

10 SUBAPPALTO.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, da ultimo modificato dalla L. n. 238 del 2021 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L'affidatario potrà, pertanto, subappaltare ad operatore economico qualificato, e previa autorizzazione della Stazione appaltante che sarà rilasciata in ossequio alle previsioni del citato art. 105, la quota massima del **50%** dei servizi.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, descrivendole nel dettaglio, le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l'esclusione, ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura.

In mancanza di tali indicazioni, il subappalto non sarà successivamente autorizzato. Parimenti, il subappalto potrà essere autorizzato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. n. 238 del 23.12.2021.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- a) **una garanzia provvisoria** pari al 2% del prezzo base e, precisamente, di importo pari ad **€ 199.306,24** (Euro centonovantanovemilatrecentosei/24). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell' art. 29, comma 1, della legge n. 122 del 2022, la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di

consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui la momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

8) essere corredata dalla dichiarazione relativa al possesso dei poteri di sottoscrizione della polizza da parte del Garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d. cumulo relativo).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si rinvia all'art. 15 del C.S.A..

12 SOPRALLUOGO

La Stazione appaltante richiede il sopralluogo **obbligatorio** in sito (porto di Bari), tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi e delle aree ove si svolgeranno i servizi, al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità del presente appalto.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno **27/04/2023**, previa richiesta di prenotazione che dovrà essere formulata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica TuttoGare, mediante il tasto “Richiedi sopralluogo” che consente all’operatore economico di inoltrare richiesta di sopralluogo. Le modalità di richiesta di sopralluogo sono descritte nelle [Norme tecniche di utilizzo](#).

La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro e non oltre il giorno **26/04/2023 ore 11:00**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa, l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00 (Euro duecentoventi/00)** secondo le modalità definite nella [Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022](#) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L’utente deve collegarsi al portale dell’ANAC nella sezione [Gestione Contributi Gara](#), entrare nell’area

“[Accesso diretto al Servizio](#)” con le credenziali rilasciate al momento della registrazione e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare e provvedere al pagamento del contributo, come indicato come segue:

CIG	Importo del contributo
9701117EFD	€ 220,00

Il servizio consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- "Pagamento on line", mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14 F.V.O.E.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà a cura della Stazione appaltante attraverso l’utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida ANAC, e, nello specifico, mediante il FVOE. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

In particolare, la Stazione appaltante procederà attraverso l’utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (che ha sostituito il precedente sistema AVCPass) reso disponibile dall’ANAC, in applicazione degli artt. 81 e 213, co.8 del Codice, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, pubblicata su GURI Serie Generale n. 249 del 24.10.2022. Ai sensi dell’articolo 81, comma 1,

del Codice, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire la documentazione aggiornata comprovante il possesso dei requisiti richiesti con il presente Disciplinare di gara.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico; Ulteriori istruzioni sono disponibili sul sito istituzionale ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement TuttoGare al seguente link <https://gare.adspmam.it> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle "Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" pubblicate al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e che si intendono integralmente richiamate nel presente Disciplinare di gara.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://gare.adspmam.it/gare>. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per un termine pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non superiore a 5 (cinque) giorni**, naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, tramite l'apposita sezione presente su piattaforma TuttoGare, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione nominata dalla Stazione appaltante, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a), del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio Tecnico	PT	70
Punteggio Economico	PE	30
Totale	PTOT	100

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati e in base ai pesi e alle formule di seguito riportate.

Il punteggio totale sarà, quindi, assegnato in base alla formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove PTOT è il punteggio totale ottenuto dal Concorrente.

L'esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte.

La Commissione procederà alla valutazione secondo i criteri, i sub-criteri e i pesi di seguito elencati.

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei criteri e dei sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi.

n.	criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti	Tipologia criterio
1	Organizzazione del servizio	35	1.1	<u>La valutazione riguarderà il curriculum aziendale dell'O.E.</u> ed in particolare le eventuali esperienze pregresse analoghe al servizio che si intende affidare.	15	QL
			1.2	<u>Assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti già operanti nel porto di Bari di cui all'Allegato 4 (alle medesime condizioni economiche e contrattuali garantite dall'operatore uscente).</u>	10	QL
			1.3	<u>Soluzioni operative in caso di esigenze operativo-funzionali imprevedibili e/o emergenze.</u> Verranno considerate, nell'ambito della relazione tecnica, la tempistica e le modalità di gestione e di	10	QL

				organizzazione del personale con relativi sistemi di comunicazione, anche riferiti ai feedback verso l'Amministrazione, adottati per garantire tempestività di intervento nel caso di emergenze e richieste straordinarie		
2	Proposte migliorative del servizio	20		La valutazione avrà ad oggetto eventuali <u>proposte migliorative del servizio</u> sotto il profilo qualitativo dell'organizzazione (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie di comunicazione finalizzate alla veicolazione di informazioni su traffico, avvio operazioni di imbarco e arrivo/partenza nave (ad esempio: utilizzo di applicazioni o di pannelli a messaggio variabile o altro tipo di tecnologia dotati di sistema di connettività LAN – WI-FI o rete dati mobile incluso eventuale traffico dati).	20	QL
3	Veicoli e attrezzature	15	3.1	<u>Eco sostenibilità dei mezzi</u> , tenuto conto che l'AdSP MAM presta particolare attenzione alla tutela dell'ambiente.	10	QL
			3.2	<u>Ulteriori attrezzature e strumenti rispetto alla dotazione minima</u> e che consentano una migliore gestione della viabilità.	5	QL
TOTALE					70	

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione degli elementi di natura qualitativa ("QL") sarà effettuata mediante la media dei coefficienti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1, moltiplicata per il peso ponderale assegnato.

I voti saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi sintetici:

GIUDIZIO SINTETICO VOTO - V(a)i

Giudizio sintetico	Valore ponderale	Giudizio sintetico	Valore ponderale
Assente/Non trattato	0,0	Sufficiente	0,6
Absolutamente inadeguato	0,1	Discreto	0,7
Inadeguato	0,2	Buono	0,8

Insufficiente	0,3	Molto buono	0,9
Scarso	0,4	Pienamente rispondente/ottimo	1,00
Appena Sufficiente	0,5		

La Commissione non potrà attribuire valori intermedi a quelli sopra elencati.

In riferimento al sub-criterio di cui al punto 1.2, in particolare, ovvero *“Assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti già operanti nel porto di Bari di cui all’Allegato 4 (alle medesime condizioni economiche e contrattuali garantite dall’operatore uscente)”*, la Commissione potrà attribuire i propri voti in base ai seguenti giudizi sintetici:

- % di personale assunto < al 50: verrà assegnato il valore ponderale 0,0 – giudizio sintetico “Assente/Non trattato”;
- % di personale assunto = 50: verrà assegnato il valore ponderale 0,1 – giudizio sintetico “Assolutamente inadeguato”;
- % di personale assunto > 50 e ≤ 54: verrà assegnato il valore ponderale 0,2 – giudizio sintetico “Inadeguato”;
- % di personale assunto > 54 e ≤ 59: verrà assegnato il valore ponderale 0,3 – giudizio sintetico “Insufficiente”;
- % di personale assunto > 59 e ≤ 64: verrà assegnato il valore ponderale 0,4 – giudizio sintetico “Scarso”;
- % di personale assunto > 64 e ≤ 70: verrà assegnato il valore ponderale 0,5 – giudizio sintetico “Appena Sufficiente”;
- % di personale assunto > 70 e ≤ 76: verrà assegnato il valore ponderale 0,6 – giudizio sintetico “Sufficiente”;
- % di personale assunto > 76 e ≤ 82: verrà assegnato il valore ponderale 0,7 – giudizio sintetico “Discreto”;
- % di personale assunto > 82 e ≤ 88: verrà assegnato il valore ponderale 0,8 – giudizio sintetico “Buono”;
- % di personale assunto > 88 e ≤ 94: verrà assegnato il valore ponderale 0,9 – giudizio sintetico “Molto Buono”;
- % di personale assunto > 94 e ≤ 100: verrà assegnato il valore ponderale 1,00 – giudizio sintetico “Pienamente rispondente/ottimo”.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), calcolato tramite interpolazione lineare:

$$V_{ai} = R_{iesimo} / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente da applicare al punteggio, variabile tra 0 e 1

R_{iesimo} = Valore (ribasso) offerto dal concorrente iesimo

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1

Il punteggio, nello specifico, è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

\sum_n = sommatoria

I riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La Stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che NON si procederà con la c.d. II RIPARAMETRAZIONE.

Tutti i calcoli verranno effettuati prevedendo l'approssimazione alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

1. Domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (V. "Modello A");
2. DGUE;

3. Documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
4. Ricevuta versamento ANAC;
5. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno;
6. Attestazione di avvenuto sopralluogo
7. PASSOE

18.1 Domanda di partecipazione

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il “**Modello A**” e dev’essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore. In tale ultimo caso occorre allegare la procura.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del D.L. n. 76/20.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’operatore economico partecipa alla gara (in forma singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel presente Disciplinare di gara (art. 26).

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale devono essere caricate (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica con le modalità descritte nelle norme tecniche di utilizzo presente sul portale all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/>.

Nel presente Disciplinare con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

18.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile attraverso la piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria

In caso di ricorso al subappalto, nei limiti consentiti, si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente le sezioni «A» **Idoneità**, «B» **Capacità economica e finanziaria**, «C» **capacità tecnica e professionale**, ovvero compilando quanto segue:

- la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 8.1 del presente Disciplinare;
- la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.2 del presente Disciplinare;
- la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 8.3 del Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 Dichiarazioni/documentazione integrative

18.3.1 Documentazione da allegare

- a) **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** dell'importo di **€ 220,00** come previsto al punto 13 del presente Disciplinare;
- b) **Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno** conformi a quanto indicato al precedente articolo 11;
- c) **Attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciata dalla Stazione appaltante in seguito all'esecuzione obbligatoria delle aree del Porto di Bari interessate;
- d) **PASSOE**: deve essere generato e inserito telematicamente nella "Busta A", il PassOE, di cui all'art. 2, comma 3.b, della Delibera ANAC. n. 464/2022.

Si precisa che il mancato inserimento del presente documento nel plico della documentazione amministrativa sarà motivo di ammissione con riserva alla gara. I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno inserire nel sistema **FVOE**, secondo le modalità sopra richiamate, la documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità e capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria, fermo restando quanto precedentemente precisato all'artt. 7 e 8, nonché quanto previsto dal Codice.

N.B. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità. La Stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti

- e) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: **dichiarazione di impegno** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- f) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: **dichiarazione**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, con estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale territorialmente competente, nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, c. 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

Dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere l’offerta tecnica redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla tabella riportata al **punto 17.1** del presente Disciplinare di Gara. Le modalità di presentazione e sottoscrizione dell’offerta sono riportate nel documento [Norme tecniche di utilizzo](#) nonché nelle allegate “istruzioni per la partecipazione alla gara telematica”.

L’offerta tecnica deve contenere esclusivamente la documentazione necessaria alla valutazione dei criteri di cui al precitato punto 17.1, come di seguito indicato:

Per i criteri di valutazione qualitativa (“QL”) n. 1, 2, e 3, il concorrente dovrà presentare, attraverso il comando “Carica Documentazione” **un’unica relazione, suddivisa per 3 capitoli, uno per ogni criterio (in caso di sub-criteri, il capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi), complessivamente di massimo 25 (venticinque)** pagine formato A4 – attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina e il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 25) – redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da esaminare con riferimento agli elementi di valutazione di cui al punto 17.1, precisando che la formattazione dei documenti deve rispettare i seguenti limiti: *tipo di carattere Times New Roman; font size: 12, interlinea: esatta 15pt.*

Gli elementi oggetto di valutazione sono:

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- per il sub-criterio di cui al punto 1.1 “*curriculum aziendale dell’O.E. ed in particolare le eventuali esperienze pregresse analoghe al servizio che si intende affidare*”, l’operatore economico dovrà presentare il proprio curriculum aziendale in massimo 5 (cinque) facciate;
- per il sub-criterio di cui al punto 1.2 “*Assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti già operanti nel porto di Bari di cui all’Allegato 4 (alle medesime condizioni economiche e contrattuali garantite dall’operatore uscente)*”, l’operatore economico dovrà presentare un progetto di

assorbimento del personale in cui vengano indicate le concrete modalità con cui applicherà, ove aggiudicatario, la clausola sociale di cui all'art. 26, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico, modalità di assunzione, tipologia dei contratti applicati, eventuali soluzioni migliorative). È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore. Massimo 5 (cinque) facciate;

- per il sub-criterio di cui al punto 1.3 *“Soluzioni operative in caso di esigenze operativo-funzionali imprevedibili e/o emergenze”*, l'operatore economico potrà individuare ed esporre le proprie soluzioni operative in massimo 4 (quattro) facciate;

2. PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

- Per il criterio 2 *“La valutazione avrà ad oggetto eventuali proposte migliorative del servizio sotto il profilo qualitativo dell'organizzazione (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie di comunicazione finalizzate alla veicolazione di informazioni su traffico, avvio operazioni di imbarco e arrivo/partenza nave (ad esempio: utilizzo di applicazioni o di pannelli a messaggio variabile o altro tipo di tecnologia dotati di sistema di connettività LAN – WI-FI o rete dati mobile incluso eventuale traffico dati)”*, l'operatore economico potrà esporre le proprie proposte migliorative in massimo 4 (quattro) facciate;

3. VEICOLI E ATTREZZATURE

- per il sub-criterio di cui al punto 3.1 *“Eco sostenibilità dei mezzi, tenuto conto che l'AdSP MAM presta particolare attenzione alla tutela dell'ambiente”*, l'operatore economico potrà indicare le caratteristiche dei mezzi da utilizzare nell'esecuzione dei servizi in massimo 2 (due) facciate (il concorrente dovrà allegare alla relazione le schede tecniche, libretti di circolazione ecc. dei mezzi proposti, si precisa che gli allegati non saranno presi in considerazione ai fini del conteggio delle facciate della relazione);
- per il sub-criterio di cui al punto 3.2, *“Ulteriori attrezzature e strumenti rispetto alla dotazione minima e che consentano una migliore gestione della viabilità”*, l'operatore economico potrà esporre ed elencare le ulteriori attrezzature e strumenti, ulteriori a quelli oggetto di requisiti di partecipazione (art. 6 del C.S.A.) in massimo 5 (cinque) facciate.

Si precisa che le indicazioni circa la formulazione della offerta tecnica non sono previste a “pena di esclusione”, tuttavia, la Commissione non valuterà quanto riportato nella relazione tecnica oltre la facciata n. 25.

L'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'Offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Commissione giudicatrice la

valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi dell'Offerta tecnica proposta, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella Tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi sopra riportata.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 15.

20 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma TuttoGare, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, una cartella compressa (archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z) firmata digitalmente contenente i seguenti files anch'essi firmati digitalmente:

1. **Offerta economica generata a video attraverso il comando "Genera offerta economica", firmata digitalmente**, in cui dovrà essere indicato:
 - a) il ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta. La tariffa oraria a base d'asta di € 22,15 (Euro ventidue/15) moltiplicata per il numero di hh/uomo massimo presumibile di 89.289 e per la durata quinquennale dell'appalto ammonta a € 9.948.561,75, al netto degli oneri per la sicurezza ex d.lgs 81/08, non soggetti a ribasso, di € 16.750,00. Il ribasso percentuale unico è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
 - b) la stima dei propri costi della manodopera in relazione all'importo di tutto il periodo di 5 anni a base di gara;
 - c) i costi di sicurezza aziendali interni, in relazione all'importo di tutto il periodo di 5 anni a base di gara, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
2. **Modello C - Offerta economica firmato digitalmente:** l'operatore economico dovrà caricare una dichiarazione esplicativa dell'offerta economica, redatta sulla base del "modello C - Offerta economica" allegato alla documentazione di gara, in cui dovrà indicare l'importo in € della tariffa oraria offerta, così come derivante dall'applicazione del ribasso percentuale unico di cui al punto 1 lett. a. L'operatore economico dovrà, altresì, indicare il valore complessivo omnicomprensivo

quale prezzo per la realizzazione dei servizi calcolato moltiplicando la tariffa oraria offerta per il numero di hh/uomo massimo presumibile di 89.289 e per la durata quinquennale dell'appalto. Il valore dovrà essere calcolato in conformità con i documenti tecnici facenti parte la documentazione di gara e l'"Offerta tecnica", da eseguire in conformità con i requisiti contenuti nel Bando di gara e nel presente Disciplinare e nei suoi allegati. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del predetto Codice la sottoscrizione dell'offerta economica deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Per i dettagli sulle modalità di caricamento della busta "C – Offerta economica" si vedano le [Norme tecniche di utilizzo](#) nonché l'allegato denominato "Istruzioni per la partecipazione" pubblicato unitamente alla documentazione di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto indicato in lettere, prevale l'importo indicato in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato nell'offerta economica generata a video attraverso il comando "Genera offerta economica" (n. 1) e Modello C - Offerta economica (n. 2), avrà prevalenza quest'ultima.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione** digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda all'art. 15.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la possibilità di partecipazione da parte dell'O.E.

21 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

22.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)

L'apertura dei plichi telematici attraverso la piattaforma TuttoGare avrà luogo il giorno **11/05/2023** ore 11.00;

Il Seggio di gara, all'uopo nominato con determina presidenziale, svolgerà le operazioni di gara in seduta pubblica telematica, inserendo la chiave privata inviata in forma criptata dal sistema, e procedendo successivamente all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente.

Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica, ad eccezione dei seguenti sub-procedimenti del cui esito sarà data opportuna pubblicità secondo le prescrizioni normative:

- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma TuttoGare, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli O.E. potendo, gli stessi, seguire l'andamento della seduta di gara tramite la piattaforma TuttoGare e mediante le comunicazioni che il sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo PEC.

I concorrenti potranno seguire l'andamento della gara direttamente tramite piattaforma TuttoGare: il sistema notificherà a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta, l'apertura dei plichi informatici nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di orari) delle buste elettroniche.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sul portale e sul profilo di committente.

I concorrenti interessati alla partecipazione alle sedute pubbliche di gara sono tenuti a inviare, con congruo anticipo rispetto all'orario di avvio di ogni singola seduta, apposita istanza di partecipazione alla PEO protocollo@adspmam.it e PEC protocollo@pec.adspmam.it ove riportare, oltre all'oggetto e CIG della procedura, le generalità della persona che parteciperà alla seduta, unitamente ai seguenti allegati:

- (nel caso non partecipi il legale rappresentante) DELEGA per la partecipazione alla procedura di gara con indicazione dell'oggetto e del CIG;
- documento di Identità del legale rappresentante / delegato;
- Indicazione dell'indirizzo e-mail al quale verrà inviato il link per partecipare alla seduta pubblica in modalità "Conference Room".

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 16;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare, di concerto con il RUP, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;
- importazione e riparametrazione automatica, tramite piattaforma TuttoGare, dei punteggi attribuiti e caricati a sistema dalla Commissione Giudicatrice, secondo quanto indicato al precedente punto 17, tramite apposita funzione della piattaforma TuttoGare.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Terminata la fase di ammissione dei concorrenti, il Seggio di Gara provvederà, in seduta pubblica, ad effettuare la verifica della esistenza delle offerte tecniche – Buste B presentate dai concorrenti ammessi, al solo scopo di verificare la presenza della Busta B. Tale attività sarà dettagliatamente verbalizzata.

22.2 Valutazione delle offerte tecniche

La Commissione giudicatrice, all'uopo nominata con determina presidenziale, in una o più sedute riservate, procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione opererà utilizzando direttamente il Sistema TuttoGare.

22.3 Apertura delle offerte economiche

Successivamente, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, prendendo atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Il Sistema TuttoGare procederà, quindi, ad effettuare i calcoli secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare ed attribuirà i relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul punteggio tecnico maggiore. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai

sensi di quanto previsto al punto 2.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione o il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, anche interni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara. Inoltre, in caso di valutazione della congruità delle offerte ex art. 97 del Codice, la Commissione può essere incaricata di tale esame fornendo ausilio al RUP (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ovvero la commissione se a ciò, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Qualora la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 dovesse concludersi con esito negativo, la presente aggiudicazione ed ogni provvedimento conseguente si riterranno, ipso iure, nulli, con riserva di richiesta di risarcimento del danno eventualmente

patito dall'AdSP MAM.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice come modificato dall'art. 4 della L. 120 del 2020.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 32, co. 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Si rammenta che le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 216, co. 11, del Codice e 34, co. 35, del D.L. 179/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 221/2012, saranno quantificate successivamente al provvedimento di aggiudicazione e dovranno essere rimborsate all'AdSP MAM entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione medesima secondo le modalità indicate nella suddetta comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non

costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, si forniscono tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, in conformità con le prescrizioni in materia di privacy (C.S.A. e Allegato 4 "Elenco personale"); l'aggiudicatario dell'appalto riceverà i dati aggiornati prima di procedere alla stipula del contratto.

27 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2022-2024

In ottemperanza al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022/2024", approvato con Determina del Presidente n. 143 del 29/04/2022, l'Affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AdSP MAM che hanno esercitato nei confronti degli stessi poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori negli ambiti demaniali del Porto dovrà osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di comportamento adottato dall'AdSP MAM con Determina del Presidente n. 111 del 26/03/2019 ed aggiornato con D.P. n. 82 del 10/03/2022.

Detto documento si intende consegnato all'Affidatario all'atto di sottoscrizione del contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell'AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente <https://adspmam.etrasparenza.it/>

28 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Le informazioni attinenti al procedimento di gara verranno comunicate dalla Stazione appaltante ai diretti interessati secondo le modalità indicate all'art. 76 del Codice.

I concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all'atto della trasmissione della documentazione prevista dal presente disciplinare ed in ogni ulteriore successiva fase di gara, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo l'indicazione "RISERVATO" sulla documentazione ritenuta tale.

Si precisa che l'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali e i correlati

riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi controinteressati.

Si precisa che in ogni caso qualunque decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell'AdSP MAM. In ogni caso il Concorrente non potrà ritenere riservato o secretato l'intero contenuto dell'offerta tecnica.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al d.lgs. n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa che:

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:

- a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;

2. Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;

3. la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex d.lgs. 50/2016 s.m.i. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

4. il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;

5. le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate;

il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;

6. per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.

7. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

8. i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;

9. il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:

- a. le finalità del trattamento;
- b. le categorie di dati personali trattati;
- c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
- d. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;

- la portabilità dei dati;
- l'accesso ai dati personali.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10);

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il Presidente dei AdSP MAM: Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – PEC: protocollo@pec.adspmam.it; il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato nel bando di gara. Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, e-mail protocollo@adspmam.it - Pec protocollo@pec.adspmam.it.

Sede di Bari: +39 080 5788511 - Sede di Brindisi: +39 0831 562649 - Sede di Manfredonia: +39 0884 538547 Sede di Barletta: +39 0883 531479 - Sede di Monopoli: +39 080 9376645.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Data di invio in G.U.U.E.: 5.04.2023.

Il R.U.P.

Michele SARACINO

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)